



CITTA' DI AIROLA

Benevento

Corso Giacomo Matteotti, n. 6 - Tel. 0823/711844 – fax 0823/711761

PEC: airola@pec.cstsannio.it

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA

PROCEDURA DI GARA: Procedura Negoziata per affidamenti di lavori di importo superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 150.000, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta del minor prezzo **ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a)** del medesimo decreto, e cioè, con il criterio del *minor prezzo*, inferiore a quello posto a base di gara;

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMUNE DI AIROLA (BN)

OGGETTO DELL'APPALTO: Realizzazione dei lavori di: PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE E PERIFERICHE - CIG 728039325D - CUP F17H17000940004

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI GENERALI

1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale:

Denominazione : **COMUNE DI AIROLA** - Servizio: **MANUTENZIONE**

Indirizzo : **CORSO MATTEOTTI - C.A.P. 82011 - Città: AIROLA (Bn)**

Telefono: **0823711844** - Fax : **0823711761**

Indirizzo Internet (URL) : **www.comune.airola.bn.it**

Posta elettronica (e-mail): **edilizia@comune.airola.bn.it**

Indirizzo PEC: **airola@pec.cstsannio.it**

1.2) Duvri:

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l'appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

1,3) Provvedimento di approvazione della procedura e fonti di finanziamento

Provvedimenti di approvazione della procedura :

- Delibera di Giunta Comunale n. 261 del 02/12/2016 (approvazione progetto esecutivo);
- Determina a Contrarre n. 108 del 09/11/2017;

- Fonte di finanziamento: Bilancio Comunale – Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. – posizione n.6038437/00;

1.4) Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Servizio in argomento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata con la legge n.217 del 17/12/2010.

1.5) Luogo di svolgimento della gara:

La gara avrà luogo il giorno **16/01/2018 alle ore 9,30**, presso il Comune di Airola al Corso G. Matteotti, in seduta pubblica.

1.6) Termine di presentazione delle offerte:

Le offerte dovranno pervenire entro le ore **12,30 del giorno 12/01/2018;**

SEZIONE 2 – OGGETTO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

2.1) Oggetto e luogo di esecuzione

L'appalto riguarda la sola esecuzione dei lavori di: **“PAVIMENTAZIONE STRAE INTERNE E PERIFERICHE.**

2.2) Durata dell'appalto e tempi di esecuzione

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è di giorni **60 (sessanta)**, naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;

SEZIONE 3 – LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

3.1) Importo a base di gara

Importo complessivo a base d'appalto:	€	52.393,31
a) importo oneri sicurezza diretti (non soggetti a ribasso):.....	€	197,73
b) importo lavori soggetto a ribasso:	€	52.195,58

3.2) Categorie delle lavorazioni

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni (prevalente)	Categoria - Classifica	Importo (€)
Lavori Stradali	OG3 - PRIMA	258.000,00
CPV → - 45233253-07 → Lavori di: COSTRUZIONI DI STRADE		

3.3) Categoria valevole per il rilascio del certificato di esecuzione lavori (art.83, DPR 207/2010):
Lavori di Lavori Stradali “OG3”;

3.4) Lavorazioni

i lavori consistono:

Per Via Michele Landolfi:, i lavori consistono essenzialmente, nella semplice pavimentazione mediante la posa in opera di tappetino bituminoso reso cm.3 sulle sole fasce dissestate.;

Per Via Castellone: i lavori consistono nella scarificazione di alcuni tratti particolarmente dissestati; ricarica del sottofondo stradale; pavimentazione di tratti maggiormente dissestati mediante la posa in opera di bynder e successivo tappetino bituminoso; realizzazione dell'intero impianto di pubblica illuminazione prevedendo la colla colazione di n. 6 punti luce.

Per Area Parco Lucciola: I lavori consistono nella semplice pavimentazione mediante la posa in opera di tappetino bituminoso reso cm.3.

3.5) Subappalto

L'eventuale subappalto non può comunque superare il *30 per cento* dell'importo complessivo del contratto, salva l'ipotesi di cui all'art. 105, comma 5 del Codice.

Inoltre:

a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, inoltre deve:

a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 per il subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla normativa vigente in materia.

In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

SEZIONE 4 – DOCUMENTI POSTI A BASE DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI E SOPRALLUOGO

4.1) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale D'Appalto.

4.2) Consultazione ed Acquisizione

I documenti e gli elaborati che sono alla base dell'appalto devono essere consultati presso il Comune di Airola, Ufficio Tecnico Servizio Manutenzione, nei giorni di apertura al pubblico e fino al **11/01/2018**. Il Disciplinare di Gara può essere ritirato presso lo stesso Ufficio LL.PP. **in formato elettronico su USB**.

Ai soggetti autorizzati (legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa munito di documento di riconoscimento nonché di idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta, ovvero incaricato munito di documento di riconoscimento e delega semplice) verrà rilasciato **l'attestato di eseguito sopralluogo e presa visione** dei documenti d'appalto (da allegare alla documentazione di gara).

I soggetti di cui sopra, ognuno in rappresentanza di una sola impresa, potranno ritirare l'attestato per il solo concorrente rappresentato.

4.3) Sopralluogo e Presa Visione

Per la partecipazione alla gara è richiesto che le ditte partecipanti dichiarino di aver preso piena cognizione delle caratteristiche dei luoghi in cui deve essere reso l'intervento. A tal fine, si invita a contattare il RUP, **Arch. Schettini Vincenzo** - tel. 0823711844, email: edilizia@comune.airola.bn.it che le ditte potranno contattare per concordare la data e l'ora del sopralluogo.

Su richiesta delle ditte partecipanti, a dimostrazione degli avvenuti sopralluoghi, verrà rilasciata apposita attestazione indicante: il nome della ditta, il soggetto che effettua il sopralluogo ed il giorno del sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

SEZIONE 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE - AVVALIMENTO

5.1) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all'art. 45 del DLgs 50/2016 in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti della presente SEZIONE e secondo le modalità del DPR 207/2010 nella parte ancora abrogata.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, 83 e 84 del Codice dei contratti;
- 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 /09 2011 n. 159;
- 3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16/ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, commi 7, 8, 9,10 del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 45, comma 5, lettera c) del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 e 2 (consorzi stabili).

5.2) Requisiti di carattere economico-finanziario

Presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti specificamente che "il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire i lavori di cui al presente avviso" (allegato XVII parte I lettera a) del D. Lgs. 50/2016)

5.3) Requisiti di carattere tecnico-organizzativo

La capacità tecnica e professionale del prestatore del Servizio dovrà essere comprovata mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale l'operatore economico dichiara, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionale;

Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici raggruppati. I soli requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale, sempreché frazionabili, potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere indicate le parti del servizio che ciascuna delle associate intende svolgere.

I requisiti, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale saranno dichiarati, in sede di gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e successivamente dovranno essere documentati, in caso di aggiudicazione provvisoria.

5.4) Modalità di verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del Codice dei Contratti, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal citato codice.

2. **Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", da

indicare all'interno della Domanda di partecipare alla gara ed allegare alla Documentazione Amministrativa di cui al punto 10.2.2) della Sezione 10.

3. Gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono all'interno del suddetto portale, eventuali documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

4. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

5. Nell'eventualità che l'operatore, pur munito di tutti i requisiti richiesti nel presente bando e necessari per partecipare alla gara, non riuscisse ad ottenere il rilascio del PASSOE da parte dell'AVCP (ora ANAC), la Stazione Appaltante, se ritenute valide le motivazioni avanzate dal concorrente in riferimento al mancato rilascio, procederà, in sede di verifica dei requisiti, alla richiesta della documentazione cartacea comprovante quanto dichiarato in sede di gara.

5.5) Raggruppamenti Temporanei Imprese (RTI) o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 47: "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.
- 3) Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 4) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 5) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

- 6) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7) È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- 8) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 9) E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 10) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 11) Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
- 12) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 14) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 15) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 16) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 17) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato

preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

- 18) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 19) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- 19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
- 19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati).

5.6) Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i., ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- c) una dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con riferimento a:
 - le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione;

- i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi;
 - il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell'organico dell'ausiliaria, i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto.
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- f) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, con riferimento alla precedente lettera d) dettagliatamente quantificate.
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera d), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall'art. 89 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i.
- Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; pertanto, non è ammesso l'avvalimento nell'ipotesi di cui all'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016.

SEZIONE 6 – PROTOCOLLO DI LEGALITA' E LEGALITA' NEGLI APPALTI E VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE – TUTELA DEI LAVORATORI

6.1) Protocollo di legalità e legalità negli Appalti.

Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Benevento, siglato in data 10/12/2008, il presente invito di seguito riporta ogni clausola, in detto Protocollo contenuta, ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatari.

Clausole (da sottoscrivere):

A) Protocollo di legalità art. 5

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del DPR 3.6.98 n. 252 e s.m.i.", riservandosi di attentamente valutare l'interesse pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione nella ipotesi dell'acquisizione di un'informazione atipica ai sensi dell'art.1 septies L.726/82.

La Stazione Appaltante chiederà in ogni caso la certificazione antimafia prevista dal Decreto Legislativo n.159/2011.

B) Protocollo di legalità art. 7

dichiarazioni sottoscritte da parte di tutti i soggetti economici offerenti, in forma singola o comunque associati, di adesione alle seguenti clausole allo scopo di contrastare l'accertato fenomeno dei tentativi di turbamento d'asta :

Clausola n.1

“Il/la sottoscritto/a offerente – partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare”;

Clausola n. 2

“Il/la sottoscritto/a offerente – partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza”. “Si prende atto che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse dandone comunicazione “all'ANAC”. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi

soggetti a verifica, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti,
- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale,
- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti,
- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;

Clausola n. 3

“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.” (ANAC ex Autorità di Vigilanza – determinazione n.14/03 del 15 ottobre 2003;

Clausola n. 4

“Fermo restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l’ipotesi di esclusione automatica dalla gara di appalto, la stazione appaltante valuterà con particolare attenzione, nell’interesse dell’Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del concorrente, a tal uopo considerando con l’ampio margine di discrezionalità offerto dalla legge e confermato dalla giurisprudenza, l’effettiva incidenza delle condanne sulla moralità professionale del concorrente .

Pertanto, atteso che ai sensi dell’art.80 del codice unico degli appalti è fatto obbligo ai concorrenti di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna o di applicazione della pena riportate (anche in altri Stati dell’Unione Europea), ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, la stazione appaltante considererà determinante, ai fini dell’individuazione della loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato, tenuto conto che alla luce della giurisprudenza consolidatasi nella materia è da ritenere scarsamente rilevante il mero dato della pena edittale prevista per lo specifico reato, come pure l’eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, od il tempo eventualmente decorso dalla condanna, stante l’operatività esclusivamente ope iudicis degli istituti della riabilitazione e dell’estinzione del reato (C.d.S., sez IV,19.10.07).

L’Amministrazione terrà in debito conto anche l’eventuale condanna per la quale sussiste il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, dal momento che il predetto beneficio non incide in senso estintivo né sul reato né sulla pena ed è pacificamente ritenuto che non impedisca all’Amministrazione di escludere il concorrente dalla gara, ove ritenuta comunque la condanna incidente sulla moralità professionale del predetto. Non sarà quindi precluso alla stazione appaltante escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell’esistenza di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull’affidabilità dell’impresa, nonostante l’eventuale estinzione del reato.

Avuto riguardo alla cause di esclusione automatica di cui all’art.80 e 83 del D.L.vo 50/2016, il Comune farà riferimento attento alle nozioni contenute nel par. 1 dell’art. 45 della direttiva 2004/18/CE (disposizione che a sua volta richiama precedenti atti comunitari);

Clausola n. 5

Il Comune valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi dell’art.80 e 83 del D.L.vo n. 50/2016, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare anche da accertamenti amministrativi l’oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l’assunzione in nero di lavoratori italiani e/o stranieri. Il Comune si riserva di procedere alla rescissione del contratto od a revocare le autorizzazioni rilasciate ai subcontratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed impiego di maestranze in nero;

C) Protocollo di legalità art. 8

“Le imprese aggiudicatrici dei lavori e i soggetti ammessi a finanziamenti debbono sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale si impegnano - pena la decadenza dal contratto e dai benefici – a segnalare immediatamente alle Forze di Polizia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con riserva dell'Amministrazione a recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria ove venga accertata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'A.G..

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

6.2) Valutazione di Impatto Criminale – Tutela dei Lavoratori

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:

1) ai sensi dell'art. 51, rubricato "Clausole contrattuali speciali":

- a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;*
- b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che l'Ente appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;*
- c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;*

2) ai sensi dell'art. 52, rubricato "Tutela dei lavoratori", assicurando leale cooperazione fra l'Ente appaltante e l'appaltatore, in particolare:

- a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
- b) a rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;
- c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.

3) Ai sensi dell'art. 53, rubricato "Disposizioni in materia di sicurezza":

Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l'aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al c. 1 del medesimo art.53.

Clausola di impegno V.I.C. di cui sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”

Ai sensi del predetto articolo i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute nei precitati comma.

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

SEZIONE 7 - CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

7.1) Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio del *minor prezzo*, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso *sull'importo soggetto a ribasso d'asta*, da espletarsi con il Sistema e le modalità previste dal Codice degli Appalti (art. 36 ,comma 2 , lett. b) - giusta determina di area a contrarre n. 108 del 09/11/2017.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

7.2) Offerte Anormalmente Basse

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o il Seggio di gara procederanno al sorteggio, in sede di gara, nell'ipotesi in cui vi siano almeno 5 offerte ammesse, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del quindici per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Ai sensi dell'art.97, comma 3/bis, così come introdotto dal D.Lgs. n. 56/2017, non si darà corso al sorteggio di cui al punto 7.2 ove il numero delle *offerte ammesse sia inferiore a cinque.*

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.

SEZIONE 8 - ESPLETAMENTO DELLA GARA

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

La procedura di gara sarà la seguente:

Le Operazioni di gara avranno luogo presso la Sala Giunta del Comune di Airola, il giorno **16/01/2018, con inizio alle ore 9,30.**

In quella sede, le offerte saranno valutate secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti e dalle "Linee Guida n. 3 di attuazione del medesimo Codice" emanate dall'ANAC ed approvate con deliberazione del Consiglio in data 26/10/2016, n.1096 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio in data 11/10/2017, n.1007.

Potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega.

La stazione appaltante, quindi, per il tramite di apposito **seggio di gara:**

- in seduta pubblica, verifica l'ammissibilità dei concorrenti e procede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle buste richieste;
- si procede quindi all'apertura della **busta A** (di cui alla successiva **SEZIONE 10.2**) relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal disciplinare di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti;

- di seguito, nella stessa seduta pubblica, per i soli offerenti ammessi, verrà aperta la **busta B** (di cui alla successiva **SEZIONE 10.3**) contenente l'offerta economica e, conseguentemente, sarà stilata la graduatoria delle offerte e relativi ribassi.

- Al termine delle operazioni si redigerà il verbale con la formale proposta di aggiudicazione provvisoria per le successive determinazioni.

Le Operazioni di gara avranno inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. Le Operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l'esperimento o il prosieguo della gara.

La stazione appaltante può, altresì, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Fermo restando quanto disposto in applicazione delle procedure di verifica di cui alla **SEZIONE 6**, in ordine al protocollo di legalità e di garanzia della legalità negli appalti, la stazione appaltante potrà richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai concorrenti, i certificati di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 313/2002, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 313/2002.

Proposta di aggiudicazione:

Dopo aver concluso le operazioni di gara, l'Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

Verifica proposta di aggiudicazione:

La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante;

Aggiudicazione:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Verifica documentazione, requisiti di partecipazione ed efficacia dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. In linea generale la verifica avviene per mezzo del sistema AVCPASS, descritto alla precedente sezione 5.

Presenza di più offerte dallo stesso contraente:

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla prima sono considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.

Scorrimento della graduatoria:

Nell'ipotesi che precede e, in generale, se l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

SEZIONE 9 – MODALITA' - TERMINI E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**9.1) Modalità e Termini di presentazione**

Gli Operatori Economici per poter partecipare alla presente gara, devono far pervenire, a pena di esclusione, ***un plico*** entro e non oltre le **ore 12,30 del giorno 12/01/2018 al seguente indirizzo: COMUNE DI AIROLA Corso Matteotti 82011 AIROLA (BN), a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.**

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di spedizione all'Ufficio postale. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di

spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

Il plico conterrà:

n. 2 (due) buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:

Busta A - Documentazione amministrativa (vedi punto 10.2).

Busta B - Offerta economica (vedi punto 10.3)

L'apertura dei plichi avverrà presso LA SALA GIUNTA del Comune di Airola, il giorno 16/01/2018 alle ore 9,30 come disposto alla SEZIONE 1 "Luogo di svolgimento della gara".

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi a quanto prescritto nel presente invito, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

9.2) Presentazione dell'offerta

L'offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno:

- denominazione del soggetto offerente;
- oggetto della gara;
- il giorno e l'ora della gara;
- numero telefonico, numero di fax e indirizzo PEC, al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- il seguente indirizzo: "Al Comune di Airola, Corso Matteotti 82011 Airola (BN)"

SEZIONE 10 - CONTENUTI DELL'OFFERTA

10.1) Termine di validità dell'offerta

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Gli Offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine.

10.2) Documentazione Amministrativa (Busta A)

10.2.1) Dove non diversamente disposto nel presente disciplinare l'impresa attesta il possesso dei requisiti di cui alla **Sezione 5** mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni.

10.2.2) Con riferimento al precedente punto 5.1) "Soggetti ammessi alla gara", i concorrenti, **nella busta A**, denominata **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta come per legge, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata;

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo **80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.**. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:

- a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
- c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di società o consorzi.

(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

C) ATTESTAZIONE SOA (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla categoria dei lavori: **OG3 lavori stradali – primo livello** rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

D) COPIA DELLA CERTIFICAZIONE di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i lavori oggetto di gara, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;

E) GARANZIA PROVVISORIA ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, prestata con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al portatore.

Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno, lo stesso dovrà essere "circolare", intestato a: **"TESORERIA COMUNALE COMUNE DI AIROLA"** e **"NON TRASFERIBILE"**, mediante versamento sul seguente conto corrente della Stazione appaltante: IT IT47Q0503475250000000080880 con causale: cauzione provvisoria gara d'appalto per i lavori di "Pavimentazione strade interne e periferiche" - **CIG 728039325D - CUP F17H17000940004** per il Comune di Airola (BN).

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50%** per le imprese, in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il possesso della suddetta certificazione di qualità deve essere documentata con le medesime modalità previste per la presentazione dell'attestato

SOA. *(Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo di cui all'art. 7 del Codice Degli Appalti, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)*

Il Deposito cauzionale deve altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto di credito bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, attestante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. *(Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)*

F) ATTESTATO DI SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE dei documenti di gara e di avvenuto ritiro e presa visione del presente disciplinare di gara che verrà rilasciato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui alla **SEZIONE 4**;

G) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in carta semplice ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, da parte di tutti i soggetti economici offerenti con la quale si dichiara di aderire a tutte le clausole di cui alla **SEZIONE 6 (Protocollo di Legalità) e SEZIONE 6-bis (Valutazione di Impatto Criminale – Tutela dei Lavoratori)** e si attesta:

- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 ss.mm.ii. e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tale misura irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emissione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.383 e ss.mm.ii. ,

(ovvero qualora si sia avvalso di tali piani),

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.383 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi.

H) DICHIARAZIONI di cui alla SEZIONE 5, in caso di Avvalimento.

I) COPIA CERTIFICAZIONE di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i lavori oggetto di gara, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;

L) PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;

10.3) BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA”:

La Busta B, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere **l'offerta economica**, redatta in bollo, in lingua Italiana. Il Prezzo complessivo ed il ribasso devono essere indicati in cifre (con massimo tre decimali) ed in lettere. Nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento. L'Offerta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante su ogni pagina con firma leggibile e per esteso. Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto.

L'importo del compenso per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non è assoggettato a ribasso.

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore deve indicare *i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali* concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)). Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell'appalto.

La Busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dal Seggio di gara errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

SEZIONE 11 - ESCLUSIONE DALLA GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fermi restando gli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., comporterà esclusione dalla gara la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o l'incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l'inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse come tali nel presente disciplinare.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara:

- 1) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge.
- 2) la presentazione di dichiarazione cumulativa da parte del singolo concorrente, in carta semplice, inerente i contenuti di cui alla SEZIONE 10.2.2

In caso di contrasto, le prescrizioni del presente invito prevalgono su quanto indicato nel Disciplinare descrittivo e prestazionale e nello schema di contratto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, si le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

Si precisa che è facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto

SEZIONE 12 - DOCUMENTAZIONE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

12.1.1) L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e. s.m.i.), i seguenti documenti:

- A) eventuale ulteriore (rispetto alla verifica con l'AVCPass) idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e per i quali siano già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;
- B) dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dalla stazione appaltante.

12.1.2) Entro 10 giorni dall'aggiudicazione in via definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente, se previsto ai sensi della normativa vigente, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008;

Tale documento formerà parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni di tale piano da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere vigilerà sull'osservanza di tale piano.

12.1.3) Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo punto 12.2.1), nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'art. 32, commi 8 e 9, del DLgs 50/2006 e .m.i.;
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed incamerata la garanzia provvisoria con contestuale comunicazione all'ANAC.

12.1.4) Al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, verrà accertata, a cura della stazione appaltante e prima della del contratto, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione previdenziale ed assicurativa presso INPS, INAIL e CASSA EDILE attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla Legge 276/03 e s.m.i..

12.1.5) Il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno verificare, mediante processo verbale, la sussistenza delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

12.1.6) Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

12.1.7) L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto 12.2) secondo i termini ivi indicati.

12.2) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia definitiva ai sensi dell'art 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

12.2.1) Garanzia definitiva *(Solo per l'aggiudicatario)*

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

12.2.2) Polizza assicurativa *(solo per l'aggiudicatario)*

Oltre quanto riportato dal capitolato speciale d'appalto, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che

tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

SEZIONE 13 - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

13.1) Il Contratto “a corpo” dovrà essere stipulato entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., a decorrere dalla data di efficacia dell’aggiudicazione in via definitiva. E’ fatto salvo ogni altro termine discendente dall’applicazione del protocollo di legalità e delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.

L’aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.

Il contratto di appalto conterrà la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari così come stabilito dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

13.2) I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d’appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto.

13.3) Nei casi di subappalto e cottimo, ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i soggetti affidatari dei contratti dovranno trasmettere, alla stazione appaltante, la documentazione prevista dal medesimo articolo del codice degli appalti. Gli stessi, inoltre, dovranno attenersi alla normativa stabilita nell’art. 105 del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

La mancata osservanza, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

13.4) ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto viene calcolato *l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20%* da corrispondere all’appaltatore entro *quindi giorni* dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla trasmissione della documentazione prevista dall’art. 35, comma 18 del medesimo decreto legislativo. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

SEZIONE 14 – CONTROVERSIE

Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di contenzioso.

SEZIONE 15 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art.76, comma 6 del D.Lgs n.50/2016 e

s.m.i. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio Lavori Pubblici o via **PEC** (lavoripubbliciairola@pec.cstsannio.it) o via **fax** (0823/711761), diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte della ditta concorrente non consentirà alla Stazione Appaltante di prendere in esame l'offerta.

I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è l'**Arch. SCHETTINI VINCENZO** Responsabile del Servizio Manutenzione della Amministrazione.

**F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. SCHETTINI Vincenzo)**